IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

ORIGINALE

SISTEMA SANITARIO REGIONALE

ASL VITERBO

REGIONE LAZIO

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N° : 1461 DEL : 16 LUG. 2019

STRUTTURA PROPONENTE: U.O.C. E - PROCUREMENT

OGGETTO: **Indizione di una procedura telematica su Me.PA-Consip, ai sensi dell'art. 36, c 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016, per la conclusione con uno o più operatori economici di un accordo quadro per l'affidamento per 24 mesi più eventuali ulteriori mesi 1**

CAPATI RENZO

L'Estensore

Parere del Direttore Amministrativo : **Drssa Maria Luisa Velardi**

☒ FAVOREVOLE ☐ NON FAVOREVOLE (con motivazioni allegate al presente atto)

Firma **Data** 15/07/2019

Parere del Direttore Sanitario : **Drssa Antonella Proietti**

☒ FAVOREVOLE ☐ NON FAVOREVOLE (con motivazioni allegate al presente atto)

Firma **Data** 15/07/2019

Il funzionario addetto al controllo di budget con la sottoscrizione del presente atto, attesta che lo stesso non comporta scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico.

ASL VITERBO
Il Direttore F.F. dell'U.O.C. Pianificazione e Programmazione Controllo di Gestione, Bilancio e Sistemi Informativi
(Dott.ssa Patrizia Bonfinsegna)

Voce del conto economico su cui si imposta la spesa :

Visto del Funzionario addetto al controllo di budget : **Firma**

Data 04.07.19

Il Dirigente sottoscrivendo il presente provvedimento,attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente leggittimo, ai sensi dell'art. 1 della L. n° 20/1994 e ss.mm.ii. assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex art. 4, comma 2, L. 165/2001, nonché garantendo l'osservanza dei criteri di economicità, di efficacia di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all'art. 1, comma 1°, L. n° 241/1990, come modificato dalla L. n° 15/2005.

ASL VITERBO
U.O.C. E-PROCUREMENT
IL DIRETTORE
Dr.ssa Simona Di Giovanni

Responsabile del procedimento :
Data 1-7-19 **Firma**

ASL - VITERBO
U.O.C. E-PROCUREMENT
IL DIRETTORE
Dr.ssa Simona Di Giovanni

Il Dirigente :
Data 1-7-19 **Firma**

Atto Soggetto al controllo della Corte dei Conti [ ]

SISTEMA SANITARIO REGIONALE

ASL VITERBO

ORIGINALE

REGIONE LAZIO

Oggetto:	**Indizione di una procedura telematica su Me.PA-Consip, ai sensi dell'art. 36, c 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016, per la conclusione con uno o più operatori economici di un accordo quadro per l'affidamento per 24 mesi più eventuali ulteriori mesi 12 del Servizio di facchinaggio, trasloco e movimentazione occorrente alla ASL Viterbo per un importo biennale massimo di € 98.000,00 iva esclusa, oltre ad €. 2.000,00 di costi per la sicurezza, assoggettata a "Clausola risolutiva espressa" in caso di aggiudicazione gara aggregata o Regionale o Consip senza che la ditta abbia nulla a pretendere. Affidamento a rotazione del Servizio di facchinaggio, ai sensi dell'art. 36, c.2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, a ditte diverse, nelle more dell'espletamento della presente procedura.**

Il DIRETTORE U.O.C. E – PROCUREMENT

VISTO l'Atto Aziendale, adottato con la deliberazione del Direttore Generale n. 804 del 16/05/2018 successivamente modificato con la deliberazione del Direttore Generale n. 2111 del 22/11/2018 e approvato con DCA n. U00501 del 13 Dicembre 2018 "Approvazione dell'Atto Aziendale della ASL Viterbo" così come pubblicato sul Supplemento n. 1 del B.U.R.L. Lazio 103 del 20/12/2018;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*»;

VISTA la Legge 14 giugno 2019, n. 55 "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici;*

VISTO in particolare l'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016;

VISTO l'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che, al comma 449, prevede che per gli acquisti di importo superiore alla soglia comunitaria «[...] *Gli enti del Servizio sanitario nazionale sono in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento ovvero, qualora non siano operative convenzioni regionali, le convenzioni-quadro stipulate da Consip S.p.A.*» e, al comma 450, prevede che «*Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e inferiore alla soglia di* rilievo *comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico*

messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure»;

VISTO l'art. 15, c. 13, lett. d), del D.L. del 6 luglio 2012, n. 95 convertito nella legge del 7 agosto 2012, n. 135, il quale prevede che «[...] *gli enti del servizio sanitario nazionale, ovvero, per essi, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, utilizzano, per l'acquisto di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro relativi alle categorie merceologiche presenti nella piattaforma CONSIP, gli strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi a disposizione dalla stessa CONSIP, ovvero, se disponibili, dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell' articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296»*;

VISTO il DPCM 24 dicembre 2015 rubricato *«Individuazione delle categorie merceologiche ai sensi dell'articolo 9, comma 3 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, unitamente all'elenco concernente gli oneri informativi»*, che individua le categorie di beni e servizi che, ove superino determinate soglie di importo, devono essere acquisite in forma centralizzata, mediante ricorso a Consip S.p.A. o ad altro soggetto aggregatore;

TENUTO CONTO che il D.C.A. n. U000287 del 07 luglio 2017 prevede che l'acquisizione di beni e servizi di importo pari o inferiore alla soglia di € 50.000,00, IVA esclusa annua possa avvenire senza la necessità di una previa autorizzazione della Direzione Regionale Centrale Acquisti, demandando all'autonomia e alla responsabilità delle singole Aziende Sanitarie l'adozione di tali affidamenti, nel rispetto della normativa vigente e con esplicito divieto di effettuare frazionamenti artificiosi;

VISTO l'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «*Per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti nominano, nel primo atto relativo ad ogni singolo intervento, un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione.* [...]»

VISTA La deliberazione n°167 del 05/02/2019 che approva il regolamento recante "Disciplina degli incentivi per le funzioni tecniche previsti dall'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i"e del Quadro Economico dell'appalto di che trattasi allegato in copia al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale

PREMESSO che con Delibera n. 238 del 19/02/2019 era stata indetta una procedura telematica su Me.PA. – Consip, ai sensi dell'art. 36, c 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016, per la conclusione con un unico operatore economico di un accordo quadro per l'affidamento per 24 mesi più eventuali ulteriori mesi 24 per Servizio di facchinaggio, trasloco e movimentazione a chiamata occorrente alla ASL Viterbo per un importo biennale massimo di € 63.000,00 iva esclusa, oltre ad €. 2.000,00 di costi per la sicurezza, pubblicata con RDO n°2294138;

PRESO ATTO del Verbale n. 5, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale, NELI quale la Commissione Giudicatrice, della RDO n° 2294138, rimettendo gli atti al RUP, rileva che, aperte le offerte economiche, così come formulate dalle ditte

partecipanti, non risultano valutabili, in quanto le componenti delle stesse non risultano comparabili;

PRESO ATTO di quanto sopra, non è possibile aggiudicare la RDO n° 2294138, ed è quindi necessario indire una nuova procedura per affidare ad uno o più operatori economici, sulla base delle percentuali indicate nelle Condizioni particolari del contratto, il Servizio di facchinaggio, trasloco e movimentazione a chiamata per un periodo di 24 mesi più ulteriori 12 mesi per un importo pari ad €. 98.000,00 iva esclusa come base d'asta biennale soggetta a ribasso;

TENUTO CONTO che è indispensabile, nelle more dello svolgimento della nuova procedura, disporre del suddetto servizio a chiamata, e conseguentemente affidare a ditte diverse, nel rispetto del principio di rotazione, i lavori sulla base alle esigenze Aziendali già manifestate, ai sensi del'art. 36, c.2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016;

VISTA la documentazione di gara, allegata al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, predisposta per l'avvio della RdO su Me.P.A., consistente in:

- Condizioni Particolari del Contratto;
- Capitolato Tecnico (ALLEGATO A);
- Allegato 1 al Capitolato Tecnico;
- Riga unica offerta economica;

CONSIDERATO opportuno dover procedere all'espletamento di una procedura qualità prezzo secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 3, del D.L.vo 50/2016;

DATO ATTO che l'affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*») e dal D.L. del 12 novembre 2010, n. 187 («*Misure urgenti in materia di sicurezza*»), convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, per cui si provvederà a richiedere il Codice Identificativo di Gara (CIG) ;

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e ss.mm.ii.;

PRESO ATTO che il Dirigente, sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, ai sensi dell'art. 1 della legge del 14 gennaio 1994, n. 20 e ss.mm.ii. assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, *ex* art. 4 comma 2, D.Lgs. del 30 marzo 2001, n. 165, nonché garantendo l'osservanza dei criteri di economicità, di efficacia di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241;

ATTESTATO che il presente provvedimento è stato predisposto nel pieno rispetto delle indicazioni e dei vincoli stabiliti dai decreti del Commissario ad acta per la realizzazione del Piano di Rientro dal disavanzo del settore sanitario della Regione Lazio;

Nell'osservanza delle disposizioni di cui alla Legge 6/11/2012, n. 190 "disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità della Pubblica Amministrazione";

PROPONE

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:

- Di indire una procedura tramite il portale Me. Pa. Consip, per la conclusione, con uno o più operatori economici, di un accordo quadro, ai sensi dell'artt. 36, c. 2, lett. b) del D.L.vo 50/2016 da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, c. 3, per l'affidamento per un periodo di 24 mesi più eventuali ulteriori 12 mesi per un importo biennale di € 98.000,00 iva esclusa ,soggetto a ribasso del Servizio di facchinaggio, trasloco e movimentazione in genere, come da Condizioni Particolari di Contratto precedentemente allegate;

- di non aggiudicare la RDO n°2294138 per le motivazioni in premessa citate;

- di approvare tutti gli atti della procedura consistenti in:
  Condizioni Particolari del Contratto;
  Capitolato Tecnico (ALLEGATO A);
  Allegato 1 al Capitolato Tecnico;
  Riga unica offerta economica;
  Patto d'Integrità
  Atto di designazione e nomina del responsabile esterno del trattamento dei dati;

- di approvare il Quadro Economico dell'appalto di che trattasi allegato in copia al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale

- di stabilire che la Stazione Appaltante si riserva, in via eventuale e opzionale, previa insindacabile valutazione interna, di rinnovare i contratti alla scadenza per ulteriori 12 mesi e prorogare lo stesso per un periodo massimo di 6 mesi (art. 106 comma 11 del D.Lgs. 50/2016) salvo adozione di nuovo atto deliberativo;

- di stabilire che durante il periodo di efficacia, in caso di documentato e considerevole incremento delle attività oggetto di questa gara, il Contratto potrà essere modificato nella misura del 40 %, senza necessità di indire una nuova procedura di affidamento nei casi di cui all'art. 106, comma 1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 nel rispetto dei limiti previsti dal medesimo articolo;

- di stabilire che la presente procedura è assoggettata alla "Clausola risolutiva espressa" in caso di aggiudicazione gara aggregata o Regionale o Consip, senza che le ditte abbiano nulla a pretendere;

- di affidare, ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, a ditte diverse, nelle more dell'espletamento della presente procedura, nel rispetto del principio di rotazione, il servizio di facchinaggio a chiamata, e affidare tale attività, in base alle esigenze Aziendali già manifestate, fino ad un importo massimo di €. 39.800,00 iva esclusa;

- di stabilire che la spesa che ne deriverà d'affidamento, ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, a ditte diverse, nelle more dell'espletamento della presente procedura, verrà imputata come di seguito indicato:

€ 48.556,00 Iva inclusa alla prenotazione n° 4.4 sottoconto ODOO 502020119.15 (Costi per altri servizi);

- di stabilire che la spesa massima che ne deriverà dall'espletamento di cui alla presente procedura, verrà imputata come di seguito indicato:
  anno 2019
  presumibilmente dal 01/10/2019 - € 15.249,99 Iva inclusa (comprensivi di costi per la sicurezza) alla prenotazione n° 4.4 sottoconto ODOO 502020119.15 (Costi per altri servizi) + € 588,00 per quota incentivi;
  anno 2020
  presumibilmente dal 01/10/2019 - € 60.999,96 Iva inclusa (comprensivi di costi per la sicurezza) alla prenotazione n° 4.4 sottoconto ODOO 502020119.15 (Costi per altri servizi) + € 686,00 per quota incentivi;
  anno 2021
  presumibilmente fino al 30/09/2021 - € 45.750,00 Iva inclusa (comprensivi di costi per la sicurezza) alla prenotazione n° 4.4 sottoconto ODOO 502020119.15 (Costi per altri servizi) + € 686,00 per quota incentivi;

- di nominare la Dr.ssa Simona Di Giovanni quale Responsabile Unico del Procedimento;

- di nominare DEC il Sig. Anselmo Chiricotto;

- di stabilire che la presente procedura verrà gestita tramite E-Procurement;

- di conferire mandato all'Ufficio Delibere e Determine di trasmettere il presente atto in formato elettronico a U.O.C. E-Procurement;

- di dare mandato all'ufficio competente disporre che il presente atto venga pubblicato nell'Albo Pretorio on-line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18 settembre 2009, n. 69.

IL DIRETTORE UOC E-PROCUREMENT
D.ssa Simona Di Giovanni

Il DIRETTORE GENERALE

Ai sensi del Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00230 del 28 ottobre 2015 con il quale viene nominato il Direttore Generale della ASL Viterbo e integrato con il Decreto n. T00311 del 27 dicembre 2017 approvato con delibera 755 del 10.05.18;

VISTA la proposta di delibera sopra riportata presentata dal Direttore dell'U.O.C. E-Procurement in frontespizio indicata;

Con il parere del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario,

DELIBERA

- di adottare la proposta di deliberazione di cui sopra così come formulata rendendola dispositiva;

- di dichiarare l'immediata esecutività del presente atto.

La presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line dell'Azienda ai sensi dell'art. 32 comma 1 della Legge 69/2009.

Il Direttore Amministrativo
Dr.ssa Maria Luisa Velardi

Il Direttore Sanitario
Dr.ssa Antonella Proietti

Il Direttore Generale
Dr.ssa Daniela Donetti

QUADRO ECONOMICO

ACCORDO QUADRO PER AFFIDAMENTO 24 MESI +12 MESI DI SERVIZIO FACCHINAGGIO, TRASLOCO E MOVIMENTAZIONE	
BASE D'ASTA	€ 98.000,00
IVA	€ 21.560,00
QUOTA INCENTIVI 2% (art. 113 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.)	€ 1.960,00
TOTALE	€ 121.520,00

SISTEMA SANITARIO REGIONALE
ASL
VITERBO

REGIONE
LAZIO

Unità Operativa Complessa E-Procurement
Direttore Dr.ssa Simona Di Giovanni
Via Enrico Fermi, 15 – 01100 Viterbo
Tel. 0761236612 Fax: 0761 237831
renzo.capati@asl.vt.it

PROT. N° VITERBO,

DISCIPLINARE DI GARA

Procedura di gara, da esperire in forma di procedura aperta Me.PA, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, per la conclusione, con più operatori economici, di un accordo quadro per l'affidamento del servizio di facchinaggio, movimentazione e trasporto per un periodo di ventiquattro mesi, in relazione alle variabili necessità dei vari Presidi e Uffici della ASL Viterbo per un importo biennale di € 98.000,00 iva esclusa soggetto a ribasso, oltre ad €. 2.000,00 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

ACCORDO QUADRO CON UNO O PU' OPERATORI ECONOMICI

PREMESSA

- Oggetto della gara.

Ai sensi dell'art. 11, comma 5, del D.P.R. 4/4/2002, n. 101, e del Decreto del Presidente Regione Lazio, in qualità di Commissario ad acta, n. U0005 DEL 2/9/08, è autorizzata la procedura di affidamento, mediante R.d.O sul Me.Pa. – Consip,a più operatori economici del servizio a chiamata, per movimentazione, trasporto e facchinaggio in genere, con validità di mesi 24 (ventiquattro) più eventuali ulteriori 12 (dodici) mesi dalla data di stipula del contratto o dalla data di stesura della lettera commerciale, prorogabile per ulteriori mesi sei, periodo necessario per l'individuazione di un nuovo contraente, per un importo biennale di €. 98.000,00 Iva esclusa soggetto a ribasso, oltre ad €. 2.000,00 di costi per la sicurezza non soggetti a ribaso. **CIG.**

La presente gara verrà espletata con modalità telematica (in conformità a quanto disposto dall'art. 58 del D.Lgs. 50/2016, così come modificato dall'art. 37 del D.Lgs. 56/17) mediante la quale verranno gestite le fasi di presentazione dell'offerta e di aggiudicazione, previa valutazione qualitativa delle offerte tecniche da parte di una Commissione Giudicatrice che verrà successivamente nominata.

Durante il periodo di efficacia, il Contratto potrà essere modificato senza necessità di indire una nuova procedura di affidamento nei casi di cui all'art. 106 del Codice e nel rispetto dei limiti previsti dal medesimo articolo.

In particolare si fa presente che, secondo quanto previsto dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 l'affidamento di cui al presente appalto, il cui importo biennale massimo è fissato in € 98.000,00 IVA esclusa, potrà essere variata in aumento, nell'arco del periodo contrattuale, di una percentuale fino al 40% del valore complessivo del contratto IVA esclusa, in base alle esigenze aziendali che si dovessero presentare nel periodo di efficacia del medesimo.

L'Azienda A.S.L. di Viterbo intende stipulare con uno o più Operatori Economici, un Accordo Quadro al fine di garantire un adeguato e tempestivo sistema per effettuare interventi di movimentazione, trasporto e facchinaggio in genere, che l'Amministrazione potrà richiedere agli Aggiudicatari in relazione alle variabili necessità dei vari Presidi e Uffici della ASL Viterbo, per il periodo di ventiquattro mesi a far data dall'aggiudicazione.
Il presente Capitolato detta la disciplina relativa all'Accordo Quadro, con l'indicazione delle norme generali che disciplineranno il rapporto.

ART. 1 - Ammontare dell'appalto e durata.

Ai fini dell'art. 35, comma 4, del Codice il valore massimo stimato dell'appalto è pari ad €. 210.700,00 al netto di iva oltre agli oneri per la sicurezza.

DESCRIZIONE	IMPORTO (iva esclusa);
Importo stimato massimo biennale	€. 98.000,00
Importo stimato massimo rinnovo 12 mesi	€. 49.000,00
Importo stimato massimo opzione art. 106 comma 1 (40%)	€. 39.200,00
Importo stimato massimo art. 106 comma 11 proroga (eventuale)	€. 24.500,00

La durata dell'appalto è fissato in mesi ventiquattro più eventuali ulteriori dodici mesi a decorrere dalla data di stipula dell'accordo quadro, e terminerà senza che l'Amministrazione comunichi disdetta alcuna.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di dichiarare la cessazione dei rapporti contrattuali prima della decorrenza dei termini, nel caso in cui sia stato utilizzato l'intero importo contrattuale.
La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere prorogata per mesi sei, o minor periodo necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione del nuovo contraente, ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi o condizioni più favorevoli.

ART. 2 - Oggetto e definizione dell'accordo quadro

L'Accordo Quadro di cui al combinato disposto dell'art.3, let. iii) e dell'art. 54 del Decreto Legislativo del D. Lgs. 50/2016, è disciplinato dalle specifiche disposizioni contenute nel presente Capitolato, fatto salvo il rispetto dell'ulteriore vigente normativa in materia all'uopo applicabile.
L'accordo Quadro in questione verrà stipulato con più operatori economici.
Saranno richieste prestazioni **(anche per frazione di ora)** in quanto l'entità dei servizi da svolgere verrà determinata in base alle esigenze dei vari servizi, lo scopo dell'appalto è quello di effettuare il servizio nei tempi e nei modi con assoluta tempestività.

1. I servizi oggetto dell'Accordo Quadro sono pattuiti con riferimento all'importo contrattuale massimo prestabilito nell'arco di tempo di vigenza del contratto, come indicato nell'allegato "1" al capitolato per interventi secondo le necessità dei Presidi e Uffici della ASL di Viterbo.

Per quanto sopra verrà stipulato un contratto per servizi di facchinaggio interno e traslochi tra sedi diverse e su chiamata.
L'Accordo Quadro prevede esclusivamente l'esecuzione di lavori di facchinaggio e/o connessi allo stesso.
Gli interventi, che saranno determinati (in numero e specie) nell'arco temporale di durata dell'Accordo Quadro in seguito alle necessità specifiche della ASL di Viterbo, si esplicheranno nell'esecuzione, anche in condizioni di somma urgenza, da contabilizzare di norma a misura, conseguenti o meno a formali preventivi, approvati dal RUP o dal DEC resi dall'impresa sulla base dei prezzi unitari di aggiudicazione della procedura predisposti dall'impresa stessa, con dettaglio adeguato alle caratteristiche dei lavori a farsi.
I preventivi devono essere predisposti per ogni intervento, quantificando il n° di moduli o loro frazioni di cui all'allegato "A", dall'operatore economico aggiudicatario con oneri a proprio carico, sotto il controllo e la supervisione del DEC o del R.U.P., secondo il livello di definizione all'uopo dagli stessi prescritto, anche in riferimento agli obblighi di sicurezza .
Gli interventi richiederanno l'opera di maestranze con l'impiego delle relative attrezzature tecniche coerenti con la tipologia delle lavorazioni.

Per quanto riguarda l'uso di attrezzature speciali, non quotate nell'ambito del presente accordo, i relativi costi saranno di volta in volta concordati tra il Fornitore e l'Amministrazione contraente.

SCADENZA PRESENTAZIONE OFFERTA

Il partecipante è pertanto invitato a presentare l'offerta telematica **entro e non oltre le ore 12:00 del ..... 2019,** completa delle documentazioni di seguito elencate.

ART. 3 MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

Vedi capitolato tecnico allegato.

SOGGETTI AMMESSI

1. Sono ammessi alla partecipazione alla procedura tutti i soggetti indicati dall'art. 45 del Codice, fatto salvo quanto previsto dall'art. 13 del D.L. 4 luglio 2006 n. 223, convertito in legge n. 248 del 4 agosto 2006.
2. Ai fini della partecipazione si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'art. 37 del decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito con Legge 30 luglio 2010 n. 122, e le relative disposizioni di attuazione di cui al D.M. del 14 dicembre 2010.
3. Non sono ammessi a partecipare gli Operatori che si trovino, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui all'art. 80, commi 1°, 2°, 4° e 5°, del Codice o di cui alle ulteriori disposizioni normative che precludono soggettivamente gli affidamenti pubblici. Ove ricorrano tali situazioni, l'Azienda potrà escludere gli Operatori in qualunque momento della procedura.
4. E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di Operatori Economici, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato in raggruppamento o consorzio ordinario di Operatori Economici.
5. I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2°, lettere b) e c), del Codice, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. In caso di violazione saranno esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. In caso di partecipazione dei consorzi di cui all'art. 45, comma 2°, lett. b) e c), troveranno altresì applicazione le disposizioni contenute all'art. 47 del Codice.
6. E' consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2°, lett. d) ed e), del Codice, anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli Operatori Economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di Operatori Economici e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi Operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
7. E' vietata l'associazione in partecipazione. Salvo quanto disposto all'art. 48, commi 18° e 19°, del Codice, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di Operatori Economici rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.
8. I Concorrenti di cui all'art. 45, comma 2°, lett. d), e) e g) del Codice concorrono necessariamente per tutte le proprie raggruppate/consorziate.
9. E' ammesso il recesso di uno o più Operatori raggruppati esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che gli Operatori rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai servizi ancora da eseguire. In ogni caso la modifica soggettiva di cui al precedente periodo non è ammessa se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara

ART. 4 CRITERI DI SELEZIONE

1) Ai fini dell'affidamento, gli Operatori Economici dovranno possedere, ai sensi dell'art. 83 del Codice:

   a. adeguati requisiti di idoneità professionale;

b. adeguata capacità economica e finanziaria;
c. adeguate capacità tecniche e professionali.

2) Ai fini della sussistenza dei criteri di selezione di cui al comma 1°, lettera a), i Concorrenti, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, dovranno essere iscritti nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali. Il cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, dovrà essere iscritto, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI al Codice.

3) Ai fini della sussistenza dei criteri di selezione di cui al comma 1°, lettera b), i Correnti dovranno produrre:

un **fatturato globale**, riferito agli ultimi tre esercizi finanziari, il cui bilancio, o altro documento fiscale o tributario equivalente, sia stato già approvato alla data di pubblicazione del Bando, **non inferiore al valore biennale complessivo della gara. Di detto fatturato, una parte pari al valore annuo dell'appalto, dovrà essere relativo al settore di attività oggetto della gara (facchinaggi/traslochi/trasporti).**

Con riferimento al requisito di cui al presente comma si precisa che le soglie minime di fatturato specifico sopra indicate sono state previste al fine di assicurare la partecipazione alla gara di Operatori in possesso di adeguata capacità economica e di specifica esperienza nel settore di gara, nonché della necessità dell'azienda di garantirsi prestazioni adeguate.

In caso di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di Operatori Economici, di cui rispettivamente all'art. 45, comma 2°, lett. d) ed e), del Codice il requisito di cui al precedente punto 1 dovrà essere prodotto dal raggruppamento o dal consorzio nel suo complesso, fermo restando che l'Operatore mandatario dovrà possedere i predetti requisiti in misura maggioritaria in senso relativo. Resta inteso che ciascun Operatore componente il raggruppamento o il consorzio ordinario dovrà rendere, comunque, la dichiarazione contenuta nella dichiarazione sostitutiva o nel DGUE relativamente ai suddetti requisiti;

In caso di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di Operatori Economici, di cui rispettivamente all'art. 45, comma 2°, lett. d) ed e), del Codice, il requisiti di cui al precedente comma dovrà essere posseduto da ciascun Operatore componente il raggruppamento o il consorzio ordinario;

Nel caso di consorzi di cui alle lettere b) e c) dell'art. 45, comma 2°, del Codice, troverà applicazione quanto disposto dall'art. 47 del medesimo Codice.

4) In sede di procedura, i requisiti di cui sopra dovranno essere comprovati mediante dichiarazione sostitutiva, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00, ovvero mediante il DGUE.

5) I requisiti di cui sopra verranno altresì comprovati con le modalità indicate al successivo art. 15.

6) L'Operatore Economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste dalla Stazione Appaltante, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla medesima Stazione Appaltante.

7) Ai sensi dell'art. 89 del Codice, le imprese potranno far ricorso all'avvalimento, nei limiti e alle condizioni previsti dal predetto articolo. La documentazione ivi indicata,

meglio dettagliata all'art. 11 del presente Disciplinare, dovrà essere allegata in sede di Offerta nell'ambito della "Documentazione Amministrativa".

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Nella **Documentazione Amministrativa** dovrà essere contenuta **la seguente documentazione:**

una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con la quale il concorrente, assumendosene la piena responsabilità,

1. dichiara di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione definite dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
2. dichiara di accettare senza riserva alcuna tutte le condizioni indicate nelle presenti condizioni di contratto;
3. attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizione di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguite le prestazioni;
4. attesta di avere nel complesso preso conoscenza della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione delle prestazioni, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica presentata;
5. dichiara di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;
6. dichiara di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della L. n. 68 del 12/3/1999, con indicazione dell'Ufficio del Lavoro competente;
7. comunica, al fine di assicurare il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13/8/2010 n. 136 comma 3, i conti correnti bancari e/o postali dedicati sui quali andranno effettuate le operazioni di pagamento nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
8. dichiara di autorizzare questa ASL al trattamento dei dati ai sensi del Regolamento Ue 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. così come modificato dal D.Lgs. 101/2018;
9. comunica i dati necessari per la richiesta telematica del DURC (matricola aziendale INPS, codice cliente INAIL e codice ISTAT);
10. dichiara di accettare quanto previsto dal DCA n°U00289/2017 " Definizione delle nuove procedure di pagamento per le diverse categorie di creditori delle aziende del SSR a partire dall'1 gennaio 2018" così come modificato ed integrato dal DCA n°U00504 del 05/12/2017 " Modifica e integrazione al Decreto del Commissario ad ACTA n°U00289 del 07/07/2017" scaricabili entrambi dal sito della Regione Lazio. Si precisa che i DCA sopra indicati sostituiscono integralmente il DCA U00308/2015
11. L'offerta deve essere corredata da garanzia fideiussoria, denominata "*garanzia provvisoria*" come definita dall'art. 93 del Codice, sotto forma di cauzione o fideiussione a scelta dell'offerente:
    a. In titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria Provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo a pegno, a favore dell'Azienda;
    b. In contanti (assegno o bonifico bancario/postale)
    c. essere specificamente riferita alla gara in oggetto;
    d. prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ai sensi dell'art. 1944 del codice civile;
    e. prevedere l'impegno alla liquidazione della somma garantita su semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante, entro il termine di giorni 15 (quindici) dalla richiesta medesima;

- La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta. Per fruire delle riduzioni previste dall'art. 93, comma 7 del Codice, dovrà essere prodotta, una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 con la quale il concorrente attesta il possesso dei relativi requisiti. In alternativa potranno essere prodotte copie conformi alle relative certificazioni.

  La cauzione, ai sensi del comma 2° del predetto art. 93 del Codice, a scelta dell'Offerente, potrà essere costituita:

  a) in contanti, con versamento sul seguente conto corrente intestato all'ASL **IBAN**: IT66R0100514500000000218040 - **BIC**: BNLIITRR;

  b) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una Sezione di Tesoreria Provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della Stazione Appaltante.

- Al fine di comprovare in sede di procedura l'avvenuta costituzione del deposito cauzionale, il Concorrente dovrà produrre copia dei documenti probatori che dimostrino il versamento delle relative somme.

- Il deposito cauzionale non sarà produttivo di alcun interesse in favore del Concorrente. I titoli depositati saranno restituiti con le stesse cedole con le quali sono stati presentati.

- La costituzione del deposito cauzionale dovrà avvenire con le modalità suindicate.

- La fideiussione provvisoria può essere rilasciata, a scelta dell'Offerente, da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

13 Dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Azienda nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, art. 53, c. 16ter del D.Lgs. 165/2001, integrato dall'art. 1 c. 42 Legge 190/2012;

14 comunica il numero di fax al quale inviare gli ordinativi di fornitura;

15 dichiara di aver preso visione dell'allegato modello denominato "Atto di designazione e Nomina del Responsabile Esterno del trattamento dei dati" e di impegnarsi a compilare e sottoscrivere il suddetto atto in caso di aggiudicazione;

16 di restituire il Patto d'integrità obbligatoriamente e debitamente compilato, timbrato e firmato dal Legale Rappresentante e/o da soggetto giuridicamente abilitato ad impegnare l'offerente medesimo e caricato a sistema con firma digitale;

17 Dichiara che la Ditta si impegna a custodire e non diffondere eventuali informazioni inerenti gli utenti e l'Amministrazione appaltante, di cui possa venire in possesso;

18 Dichiara che tutto il personale addetto al servizio in oggetto è a carico della Ditta appaltatrice

19 Dichiara che la Ditta è sempre responsabile, sia verso l'Azienda appaltatrice che verso terzi, dell'esecuzione di tutti i servizi assunti, ogni responsabilità connessa con l'uso degli immobili, degli impianti, delle apparecchiature e delle attrezzature per l'erogazione del servizio oggetto del presente avviso è assunto a totalmente carico dall'impresa, rimanendo l'Azienda Asl sollevata e indenne da qualsiasi responsabilità per danni a persone o a cose che dovessero accadere nell'esercizio del servizio;

20 Dichiara che la Ditta si obbliga a sollevare l'Azienda Asl da qualunque pretesa, azione o molestia che possa derivagli da terzi per mancato adempimento da parte dell'impresa degli obblighi contrattuali per trascuratezza o per colpa nell'assolvimento dei medesimi con possibilità di rivalsa in caso di condanna. Le spese ed i danni che l'Azienda Asl dovesse eventualmente sostenere a tale titolo, saranno dedotte dai crediti dell'impresa o in ogni caso da questa rimborsate;

21 Dichiara che la Ditta si impegna a stipulare con primaria compagnia assicurativa apposita polizza assicurativa a copertura del rischio da responsabilità civile dell'impresa, anche prodotto per colpa grave, in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui al contratto. Detta polizza, nella quale dovrà risultare che il l'azienda Asl è considerata "terzo" a tutti gli effetti, dovrà essere fornita all'Azienda Asl in copia con relative condizioni, prima dell'avvio dei servizi, nonché degli eventuali successivi aggiornamenti. L'Amministrazione appaltante si riserva di vagliare la suddetta polizza e i relativi massimali, chiedendone eventuale adeguamento **Tale polizza dovrà essere consegnata, in copia, all'A.S.L. di Viterbo entro la data di stipula del contratto.**

22 Dichiara che l'Azienda Asl è esonerata da qualsiasi responsabilità per danni o infortuni che dovessero occorrere al personale dell'impresa durante lo svolgimento del servizio, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere derivante dalla suddetta responsabilità deve intendersi già compreso e compensato nel corrispettivo del contratto Copia Documento d'identità del Legale Rappresentante e/o del soggetto giuridicamente abilitatoad impegnare l'offerente medesimo e caricato a sistema con firma digitale;

23 *Allega* PASSO E e copia del pagamento del contributo previsto a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC). Per il versamento della contribuzione dovuta, gli operatori economici dovranno attenersi alle istruzioni operative disponibili sul portale www.anticorruzione.it.

DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il DGUE, in formato elettronico, al seguente indirizzo: https://webgate.acceptance.ec.europa.eu/espd/response/eo/procedure secondo quanto di seguito indicato.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list" 1) dichiarazione dell'ausiliaria del possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) oppure dichiarazione dell'ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 con allegata copia dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto nonché, ai sensi dell'art. 105, comma 6 del Codice, la denominazione dei tre subappaltatori proposti.

Il concorrente, per ciascun subappaltatore, allega:

1) DGUE, a firma del subappaltatore, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, sezioni A, C e D, e alla parte VI;

2) PASSOE del subappaltatore.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni di esclusione (Sez. A-B-C-D).

[Si ricorda che, fino all'aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017 n. 56, ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di all'art. 80, comma 5 lett. f-bis e f-ter del Codice

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «α» ovvero compilando quanto segue:

a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui al punto 6) lettera a) delle presenti condizioni di contratto;

b) la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Il DGUE è fornito esclusivamente in forma elettronica tramite il suddetto servizio web messo a disposizione direttamente dalla Commissione Europea. Il citato servizio DGUE permetterà agli operatori economici di compilare il DGUE in forma elettronica per il successivo invio tramite idoneo supporto informatico (pendrive, CD-rom, ...). **In ogni caso il servizio DGUE permette all'operatore economico di stampare il DGUE compilato elettronicamente per ottenere un documento cartaceo che deve essere all'allegato nella documentazione amministrativa**. L'Allegato 1a contiene il file denominato DGUE.xml che l'operatore economico dovrà importare nel suddetto servizio web messo a disposizione dalla Commissione Europea per la sua successiva compilazione e sottoscrizione con firma digitale.

NB: Con riguardo alle sopra dettagliate documentazioni, che dovranno essere contenute nella Documentazione Amministrativa, si rappresenta che, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.

Nella Documentazione Tecnica dovranno essere contenuti i seguenti documenti:

dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con la quale il concorrente presenta relazione illustrativa in lingua italiana, da cui risulti:

1. organizzazione/logistica C/O sede Società;
- tempistiche di risposta in caso di improvvisa necessità da parte della stazione appaltante;

- attestati e qualifiche delle figure professionali impiegate per l'esecuzione del servizio;
- copia rapporto lavoro.

Proposte migliorative, offerte a titolo non oneroso per la stazione appaltante e ogni altra informazione utile all'assegnazione del punteggio qualità.
Elenco dei lavori e/o servizi eseguiti presso Aziende Sanitarie e/o Ospedaliere, indicazioni del committente del servizio reso e importi fatturati.

2. OFFERTA ECONOMICA SENZA PREZZI

Nella documentazione Economica. Oltre all'offerta telematica generata automaticamente dal sistema, allegare offerta economica di dettaglio come da **RIGA UNICA**
N.B. le voci dei punti 1 e 2 sono riferite ad un modulo di 4 ore per singolo operatore, per i restanti punti i moduli sono riferiti a 6 ore .

ART. 5 AGGIUDICAZIONE

Modalità di valutazione delle Offerte

1. L'Appalto sarà aggiudicato, mediante il criterio selettivo **dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo**, ai sensi dell'art. 95 del Codice.

2. La graduatoria verrà formata in ragione dei criteri di valutazione di seguito stabiliti:

DESCRIZIONE	Punteggio Max
1) ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO : composizione della struttura partecipante sia a livello di mezzi, che di personale (con relative qualifiche) che di attrezzatura facilitante l'espletamento dei servizi che saranno espletati di volta in volta.	15
2) Disponibilità di mezzi per la creazione di aree cantieristiche riservate per l'espletamento del servizio in strutture con accesso limitato	10
3) Lavori e/o servizi eseguiti presso Aziende Sanitarie e/o Ospedaliere, indicazioni del committente del servizio reso e importi fatturati.	15
4) Procedure interne di coordinamento con indicazione del supervisore con funzione di controllo che interagisce con la struttura ASL coinvolta al fine di creare una sinergia per l'espletamento del servizio in modo più veloce e conforme.	5
5) Predisposizione di procedure di verifica dei livelli di servizio e modalità di attivazione di possibili azioni correttive e/o preventive	5
6) Disponibilità servizi urgenti : modalità, tempi di risposta e proposte per agevolare la risoluzione problematica urgente.	10
7) MIGLIORIE OFFERTE A TITOLO NON ONEROSO IN RELAZIONE ALLE ATTIVITA' DELL'APPALTO	10
TOTALE PUNTEGGIO TECNICO	70

3. In particolare, la migliore offerta sarà determinata dal punteggio complessivo (**Ptotale**) più alto, che sarà ottenuto sommando il "***Punteggio Tecnico***" (**PT**) e il "***Punteggio Economico***" (**PE**):

Ptotale= PT + PE

4. Il "***Punteggio Tecnico***" sarà attribuito sulla base della seguente formula:

PT= PT1+PT2+PT3+PTX

[inserire i riferimenti a tutti i criteri relativi al merito tecnico previsti]

dove:

PT: Punteggio Tecnico dell'offerta in esame

PT1, PT2, PT3, PTX: Punteggi Tecnici attribuiti ai vari criteri relativi al merito tecnico

5. La somma dei punteggi attribuiti ai criteri PT1, PT2, PT3, e PTX determinerà il totale del punteggio tecnico **(PT = max 70).**

Il punteggio massimo di 70 punti verrà attribuito sulla base della rispondenza dei servizi offerti rispetto ai parametri tecnici specifici previsti nel Capitolato Speciale.

Il punteggio di qualità complessivo sarà attribuito con il seguente procedimento:

a) assegnazione di un giudizio (g) da parte della commissione a ciascuno dei parametri di valutazione di ciascun criterio sopraelencato, secondo i seguenti sette livelli:

-	non valutabile/non conforme	0,00
-	scarso	0,25
-	insufficiente	0,50
-	sufficiente	0,60
-	discreto	0,70
-	buono	0,85
-	ottimo	1,00

b) attribuzione ad ogni parametro del giudizio (g) assegnato a ciascun parametro di valutazione, moltiplicato per il punteggio massimo del parametro medesimo, secondo la formula:

Gp = g X punti max (max due decimali)

c) somma (SGp) dei punteggi assegnati di ogni parametro di ciascun criterio

d) la somma dei punteggi ottenuti per ogni criterio principale di valutazione costituisce il punteggio qualità SX ottenuto da ogni partecipante che pertanto vale

SX = somma di tutti gli Xi

Al fine di acquisire ulteriori elementi necessari per gli esami comparativi, la Commissione si riserva la facoltà di richiedere a tutti o ad alcuni concorrenti la presentazione, entro un termine perentorio, di ulteriori elaborati e/o informazioni di approfondimento delle offerte.

Saranno ritenute idonee ad insindacabile giudizio della Commissione Giudicatrice e, quindi, ammesse alla prosecuzione della gara, solo le ditte che avranno ottenuto, una votazione qualitativa complessiva di 40/70.

A seguito dell'attribuzione di un punteggio tecnico i concorrenti saranno ammessi all'apertura delle offerte economiche alle quali sarà attribuito il punteggio massimo di punti 30/100 a quella più bassa, mentre alle altre offerte punteggi come di seguito indicato:

FORMULA NON LINEARE

$$PE_i = PE_{max} (R_i / R_{best})^*$$

dove:

PE_i = punteggio economico attribuito all'offerta del concorrente i-esimo;

PE_{max} = punteggio economico massimo assegnabile;

R_{best} = valore ribasso dell'offerta più conveniente;

R_i = valore ribasso offerto dal concorrente i-esimo;

* = coefficiente esponenziale stabilito dall'Amministrazione **pari a 0,3**

La Commissione prenderà atto della una graduatoria generata automaticamente dal sistema e risultante dalla somma dei punteggi attribuiti in sede di valutazione tecnica e di quelli attribuiti in base al corrispettivo offerto e formulerà la proposta di aggiudicazione, a favore della Ditta che avrà conseguito il miglior punteggio nella combinazione qualità – prezzo.

I rappresentanti delle ditte potranno assistere alle operazioni di gara ma potranno intervenire per chiarimenti, eccezioni o per l'eventuale offerta di miglioramento, solamente se muniti di idonea procura.

L'aggiudicazione deve intendersi immediatamente vincolante per la ditta aggiudicataria mentre, per l'Amministrazione appaltante, lo sarà al perfezionamento degli atti ai sensi di legge. Nel caso che tale perfezionamento non dovesse avvenire, l'espletamento di gara si intenderà nullo a tutti gli effetti e la ditta risultata aggiudicataria non avrà nulla a pretendere per la mancata esecuzione del contratto.

Poiché l'aggiudicazione avviene in base all'offerta economicamente più vantaggiosa, tutti gli elementi di giudizio qualitativo forniti dalla ditta aggiudicataria, unitamente al prezzo, costituiscono obbligo contrattuale. Si fa inoltre presente che la Asl si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione per ragioni di pubblico interesse, qualora le offerte, eccedendo i limiti della convenienza economica, siano suscettibili di arrecare pregiudizi all'interesse della Asl e alla regolare esecuzione della fornitura, ovvero, qualora motivi di opportunità intervenuti o che dovessero intervenire nelle more della procedura, ne rendano opportuna la soppressione.

Per l'attribuzione dei punteggi tecnici ed economici saranno utilizzate 2 cifre decimali. Si procederà pertanto a troncare le cifre alla seconda cifra decimale.

Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle Offerte, non rileva ai

fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte.

ART. 6 - Accettazione dei prezzi

I prezzi contrattuali, anche considerato quanto sopra, sotto le condizioni tutte del Contratto e del presente Capitolato Speciale, si intendono remunerativi di ogni spesa generale e particolare.
I prezzi medesimi sono fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi eventualità anche di forza maggiore e straordinaria per tutta la durata dell'appalto.

ART. 7 - Penale per ritardata ultimazione dei servizi

In caso di ritardata ultimazione dei servizi oltre la data stabilita, verrà dedotta dall'importo dei servizi, senza formalità alcuna, una penale così richiamata:

- Ritardata esecuzione dei lavori importo pari ad € 200,00 (euro duecentocento/00) per ogni giorno di ritardo stabiliti nei vari ordini di servizio;
- Parziale esecuzione del servizio importo pari ad € 100,00

Qualora il ritardo nell'esecuzione dei lavori determini un importo complessivo della penale superiore al 10% dell'importo contrattuale, l'Amministrazione promuove l'avvio delle procedure previste dall'art. 108 del D. Lgs. 50/2016.
Nel caso di ritardi sulla data di ultimazione identificata per l'applicazione della penale e comunque in ogni caso in cui si evidenzi dei ritardi in relazione ai programmi vigenti, è facoltà del DEC chiedere incrementi di manodopera.

ART. 8 - Risoluzione dell'accordo quadro – clausola risolutiva espressa – diritto di recesso

L'Accordo Quadro dovrà intendersi risolto "ipso iure", previa dichiarazione notificata dalla Stazione Appaltante all'Impresa, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:
a) per ritardo nell'avvio dei lavori o per ingiustificata sospensione degli stessi;
b) quando venga accertato dal DEC il mancato rispetto da parte della Impresa delle norme sul subappalto;
d) quando sia intervenuta la cessazione dell'Impresa o ne sia stato dichiarato con sentenza il fallimento;
e) per inosservanza del divieto di cessione a terzi, anche solo parziale, delle obbligazioni assunte con il presente Accordo Quadro senza il preventivo consenso della Stazione Appaltante;
f) per la mancata applicazione o la sussistenza di gravi inosservanze delle disposizioni legislative e/o contrattuali che disciplinano il rapporto di lavoro con il personale dipendente della Impresa;
g) per gravi e reiterate negligenze nella esecuzione dei singoli lavori appaltati in attuazione dell'Accordo Quadro tali da compromettere la realizzazione degli interventi e/o arrecare danno e/o pregiudizio all'immagine della Stazione Appaltante;
h) per il mancato pagamento o la recidiva morosità nel pagamento di somme dovute, a qualsiasi titolo, alla Stazione Appaltante;
i) qualora, nel corso dell'esecuzione dei singoli lavori oggetto dell'Accordo Quadro, l'Impresa cumuli penali per un importo complessivo pari al 10% del valore totale dell'Accordo Quadro medesimo.
L'intervenuta risoluzione del contratto non esonera l'Impresa dall'obbligo di portare a compimento i lavori ordinati con l' "Ordine di Servizio" in essere alla data in cui è dichiarato.

ART. 9 - Oneri ed obblighi a carico dell'appaltatore - responsabilità dell'appaltatore

Sono a carico dell'Appaltatore e si intendono compensati nei prezzi contrattuali tutti gli oneri ed obblighi descritti nel presente articolo ed in quelli successivi, ed in ogni parte del presente Capitolato Speciale, di cui l'Appaltatore dovrà tener conto nel formulare la propria offerta e

nell'esecuzione dei lavori fino al loro compimento. Nessun compenso aggiuntivo sarà corrisposto all'appaltatore per l'osservanza di tali obblighi ed oneri, fatte salve le espresse ipotesi di rimborsi spese previste distintamente nei seguenti articoli.

Art. 10 -Obblighi in materia di tutela dei lavoratori

1) A norma delle vigenti disposizioni di legge, l'Appaltatore è tenuto ad applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionale e territoriale di lavoro della categoria, vigente durante il periodo di svolgimento dei lavori, nonché le leggi ed i regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.
2) Fermo restando quanto sopra stabilito, l'Appaltatore deve osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.

Art. 11 - Condizioni aggiuntive

Nell'accettare il servizio oggetto del contratto, l'Appaltatore dichiara:
1) di aver preso conoscenza delle opere provvisionali da predisporre, di aver visitato i luoghi interessati dai lavori e di averne accertato le condizioni di viabilità e di accesso;
2) di aver valutato nell'offerta economica dei presenti lavori, tutte le circostanze ed elementi che influiscono sul costo della mano d'opera, dei noli e dei trasporti relativamente alle opere provvisionali e di sicurezza, prendendo atto che tali costi ricadranno per intero sui prezzi contrattuali e sul corrispettivo dell'appalto, e quindi non sarà compensata a parte alcuna opera od onere provvisionale o di sicurezza. L'Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di elementi non concretamente valutati tranne che tali elementi non si configurino come cause di forza maggiore contemplate nel Codice civile e non escluse da altre norme del presente Capitolato.
Con l'accettazione dei lavori l'Appaltatore dichiara di avere la possibilità, i mezzi necessari e la mano d'opera per procedere all'esecuzione degli stessi nel rispetto delle norme di sicurezza.

Liquidazione fattura e pagamenti

L'Appalto, complessivamente inteso, verrà remunerato a misura.
Ai sensi del D.M. 55/2013 le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente in formato elettronico:
CODICE UNIVOCO UFFICIO: UF91AK
DENOMINAZIONE IPA UFFICIO: AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE VITERBO
La ditta aggiudicataria dovrà obbligatoriamente riportare nella fattura oltre all'oggetto della presente rdo anche il riferimento al numero della deliberazione di aggiudicazione ed il CIG.
Gli ordini d'acquisto debitamente firmati dal Direttore UOC E-Procurement dell'AUSL di Viterbo, saranno inviati al fornitore aggiudicatario a messo fax dalla stessa U.O. Ordinante e conterranno: il numero progressivo dell'ordine (prodotta dal sistema aziendale ODOO), i dati del fornitore aggiudicatario della fornitura, la tipologia del servizio e l'importo totale dell'ordine.
I termini di pagamento sono fissati secondo normativa di legge.

Precisazioni ed altre informazioni utili.

La ASL si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione della presente procedura qualora non reputi conveniente e congrua l'offerta pervenuta.
A suo insindacabile giudizio la ASL potrà disporre l'annullamento della procedura di cui si tratta

per motivi di pubblico interesse ed eventualmente ripetere la gara.
Potrà essere richiesta ulteriore documentazione relativa all'oggetto della fornitura.
Tutti i file inviati nonché l'offerta economica telematica dovranno essere firmati digitalmente, pena esclusione.
Il fornitore potrà rispondere alla RdO offrendo al Punto Ordinante beni abilitati e, dunque, presenti nel proprio catalogo, al momento della risposta alla RdO..
Questa Amministrazione si riserva, inoltre, la facoltà di procedere alla verifica di avvenuta abilitazione al Mercato Elettronico anche facendo ricorso ad informazioni fornite da CONSIP e/o dal Gestore del Sistema.
Per le controversie, sia relative alla procedura sia derivanti dalla sua esecuzione, il Foro competente è quello di Viterbo. L'organismo responsabile delle procedure di ricorso è il TAR Lazio.
Le condizioni del contratto di somministrazione, che verrà concluso in caso di accettazione dell'offerta del fornitore, sono integrate e modificate dalle clausole indicate nelle presenti condizioni particolari di contratto le quali, in caso di contrasto, prevarranno sulle disposizioni contenute nelle Condizioni generali di Contratto relative al Bando – " Servizi – Servizi di Logistica (trasloco, facchinaggio, movimentazione)" del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione gestito da Consip S.p.A.
Per quanto non espressamente previsto nelle presenti condizioni di contratto si rimanda alle disposizioni contenute nel Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, approvato con D.L.gs n. 50/2016.
Il RUP del presente procedimento è Dr.ssa Simona Di Giovanni.
Per qualsiasi informazione in merito alla procedura contattare nelle ore d'ufficio 0761 236612 (sig. Capati) oppure comunicare alla casella di posta elettronica riportata nell'intestazione della presente.

Distinti Saluti.

Il Direttore U.O.C. E.Procurement
Dr.ssa Simona Di Giovanni

CAPITOLATO TECNICO

Conclusione di un accordo Quadro con più operatori per l'affidamento del Servizio di facchinaggio, movimentazione e trasporto a chiamata.

ART. 1 - Operazioni e oneri spettanti all'aggiudicatario

Tutte le attività necessarie all'espletamento dei servizi devono essere eseguiti a regola d'arte, nel rispetto degli ordini e delle disposizioni di servizio che saranno impartiti dal DEC o dai suoi assistenti, avendo la massima cura per il materiale, salvaguardandone l'integrità.

I beni e i materiali per i quali saranno richiesti i servizi sono di natura e valore assai diverso, pertanto l'impresa deve essere disponibile ad adeguare prontamente le condizioni e le metodologie di movimentazione, facchinaggio e trasporto alle specifiche necessità del cespite coinvolto, nonchè nel rispetto rigoroso della vigente normativa di prevenzione infortuni.

L'Accordo Quadro tra la Stazione Appaltante e l'Impresa nell'ambito delle quali, per l'esecuzione di tutti i servizi, urgenti e non urgenti, anche di piccola entità, necessari ai vari Servizi della Stazione Appaltante medesima, si procederà successivamente alla emissione di appositi Ordinativi.

Saranno richieste prestazioni (anche per frazione di ora) in quanto l'entità dei servizi da svolgere verrà determinata in base alle esigenze dei vari servizi, lo scopo dell'appalto è quello di effettuare il servizio nei tempi e nei modi con assoluta tempestività.

In ogni singolo intervento sono compresi tutte le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie a garantire la realizzazione degli stessi a regola d'arte e, comunque, nel rispetto delle condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale d'Appalto.

L'impresa dovrà assicurare la disponibilità a prestare i servizi su un arco orario giornaliero compreso fra le ore 08:00 e le ore 18:00 dei giorni dal Lunedì al Venerdì, prevalentemente per aree amministrative tali attività dovranno essere svolte nel rispetto delle esigenze lavorative istituzionali, avendo cura di ridurre il più possibile le eventuali interferenze.

Per le aree sanitarie, ove non sia possibile conciliarle con le attività quotidiane di assistenza, le attività del presente appalto potranno essere pianificate anche fuori dell'orario lavorativo o durante la giornata di Sabato, Domenica e/o giorni festivi.

L'impresa dovrà garantire l'esecuzione di tutti gli interventi richiesti e garantire il normale svolgimento delle attività lavorative istituzionali, avendo cura di attenersi scrupolosamente alle disposizioni ricevute, applicando i metodi più appropriati., fornendo il necessario numero di addetti per rispettare i termini di esecuzione del servizio, i mezzi e le attrezzature idonee e adeguate alla tipologia del servizio, in modo tale da evitare eventuali impedimenti, danni, ritardi e disturbi alle quotidiane attività.

All'aggiudicatario è richiesta la nomina di un referente con funzioni di responsabile/coordinatore reperibile telefonicamente **(anche per conferire in casi eccezionali e per eventuali richieste di interventi urgenti ed indifferibili)**. Il nominativo e i recapiti di tale figura devono essere comunicati in forma scritta.
La presenza del referente (o di altra figura con funzioni di coordinamento e organizzazione) non comporta alcun costo aggiuntivo per l'Amministrazione,
Di contro la Stazione Appaltante provvederà a comunicare il nominativo del Direttore Esecutivo del Contratto e i nominativi dei suoi assistenti presso le sedi.

La Stazione appaltante, attraverso il RUP, si riserva la facoltà di chiedere la sostituzione di personale ritenuto non idoneo allo svolgimento del Servizio.

Fra gli oneri conseguenti ai Servizi oggetto del presente capitolato sono inclusi :

a) Attività essenziali, preliminari e complementari alle operazioni di facchinaggio (anche con sopralluoghi conoscitivi);
b) Organizzazione del trasloco di suppellettili, attrezzature, arredi e materiale vario;
c) Lo smontaggio ove necessario (ad eccezione di apparecchiature sanitarie) e/o il prelievo degli arredi e i beni, ivi compresi . i documenti cartacei e quant'altro in dotazione agli uffici/ambulatori/reparti, trasporto e consegna;
d) Il rimontaggio e riposizionamento di arredi, scaffali ecc con il loro contenuto originario.
e) Il trasferimento e/o il trasporto degli stessi in imballaggi idonei forniti direttamente dall'aggiudicatario fino al luogo di destinazione ;
f) Servizi di particolare contenuto tecnico, movimentazione di colli pesanti e/o ingombranti (macchinari, arredi ....) con l'eventuale impiego di attrezzature particolari;
g) Movimentazione di mobili, arredi o altro che non si configura come trasloco, quali il prelievo e la risistemazione di mobili e arredi in occasione di lavori di ordinaria/straordinaria manutenzione o sostituzione o rinnovo o ridistribuzione degli stessi;
h) I materiali di imballaggio sono compresi nel costo del facchinaggio/trasloco.

ART. 2 - Subappalto

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 30% dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato. Il concorrente è tenuto ad indicare nell'offerta tre subappaltatori. La tema di subappaltatori va indicata con riferimento a ciascuna tipologia di prestazione omogenea prevista nel bando di gara. È consentita l'indicazione dello stesso subappaltatore in più teme di diversi concorrenti. L'omessa dichiarazione della tema non costituisce motivo di esclusione ma comporta, per il concorrente, l'impossibilità di ricorrere al subappalto. I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE. Il mancato possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice in capo ad uno dei subappaltatori indicati nella tema comporta l'esclusione del concorrente dalla gara. Nel caso di subappalto qualificante, i subappaltatori devono altresì dichiarare, oltre al possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice, anche il possesso dei requisiti di cui all'art. 83 relativi alla prestazione oggetto di subappalto, compilando le relative parti del DGUE.

ART. 3 - Descrizione sommaria dei Servizi

3 – 1 Prima dell'affidamento dei vari interventi di facchinaggio l'Amministrazione richiederà specifici preventivi di spesa, redatti in base alle tariffe proposte nell'Allegato OFFERTA ECONOMICA – RIGA UNICA, compilati sotto la responsabilità dell'aggiudicatario, gratuiti e senza costi aggiuntivi, e dovranno indicare:

a. Data di inizio e fine del servizio;
b. Numero complessivo previsto di ore di servizio
c. Numero di persone impiegate
d. Eventuale elenco dei mezzi di trasporto impiegati
e. Eventuale elenco delle attrezzature impiegate
f. Costo complessivo omnicomprensivo sulla base delle tariffe applicate che non potranno essere superate

Quanto sopra è necessario per l'emissione di apposito ordinativo.

3 –2 Per ogni intervento dovranno essere stesi giornalmente dettagliati rapporti di lavoro firmati sia dal referente/coordinatore sia dal supervisore designato dall'amministrazione con l'indicazione dell'ora di inizio e fine lavoro, numero di addetti impiegati, eventuali automezzi utilizzati.

3- 3 Qualora durante l'effettuazione del servizio, si determinassero particolari e non prevedibili scostamenti, in più o in meno, rispetto al preventivo di spesa, di cui al precedente Punto 5, per sopravvenute necessità sia da parte dell'Amministrazione sia da parte del soggetto aggiudicatario, il

fornitore deve darne immediata comunicazione al supervisore dell'Amministrazione contraente per le decisioni conseguenti.

3 – 4 Il fornitore deve utilizzare macchine e attrezzature adeguate, di sua proprietà o nella sua disponibilità, che dovranno essere disponibili entro i termini stabiliti per l'effettuazione dei Servizi
Gli attrezzi e le macchine impiegate per lo svolgimento del servizio devono essere rispondenti alle norme di buona tecnica ed in regola con le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni, adeguate alle caratteristiche dei materiali da trasportare e compatibili con l'uso del locali, tecnicamente efficienti e dotate di tutti quegli accorgimenti ed accessori atti a proteggere e salvaguardare l'operatore e i terzi da eventuali infortuni

3 – 5 E' fatto obbligo all'impresa , al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, di attenersi strettamente a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
Tutte le attività connesse alle prestazioni oggetto del presente CSA devono essere eseguite con ordine e con le necessarie precauzioni, in modo da prevenire qualsiasi danno o infortunio agli addetti al lavoro e a terzi e non procurare alcun danno alle cose e o agli ambienti circostanti.
Resta inoltre a carico dell'impresa la dotazione ai propri operatori di Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) necessari all'espletamento del lavoro in sicurezza.

3 – 6 Il fornitore ha il diritto di rilevare la presenza di danni o difetti di taluni beni, prima della loro movimentazione redigendo apposito verbale, sottoscritto dal referente/coordinatore e dal supervisore dell'Amministrazione o suo delegato. Tale verbale solleverà il fornitore dalla responsabilità risarcitoria del danno.

3 – 7 L'impresa, riguardo agli obblighi assunti con la presentazione della propria offerta, solleva espressamente la Stazione appaltante da ogni responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone, cose, mezzi e valori sia dell'Amministrazione, sia dell'impresa, sia di terzi e verificatesi in dipendenza dell'attività svolta nell'esecuzione delle proprie prestazioni

ART. 4 – Tempistica

L'aggiudicatario si impegna ad eseguire il servizio entro n. 2 (due) giorni lavorativi dal ricevimento incarico (telefonico, via fax o posta elettronica), fatta salva l'urgenza documentata con richiesta di intervento entro le 24 ore.
Sarà cura dell'Amministrazione contraente comunicare con almeno 24 ore di anticipo l'eventuale disdetta dell'accettazione già espressa,

ALLEGATO 1 AL CAPITOLATO TECNICO

ABILITAZIONE DELLE DITTE ALL'ACCORDO QUADRO

Il presente documento disciplina le modalità di espletamento del servizio di Facchinaggio e Trasporto, da attivare presso la ASL di Viterbo, con uno o più operatori economici nel numero massimo di tre (3) che risulteranno abilitati alle forniture secondo la seguente articolazione opzionale (A-B-C-D).

A) In caso di una sola offerta valida:
il servizio sarà affidato per il 100% alla ditta in questione;

B) In caso di due offerte valide:
il servizio sarà affidato come di seguito:
- per il 60% alla prima ditta in graduatoria;
- per il 40% alla seconda ditta in graduatoria;

C) In caso di tre o più offerte valide:
il servizio sarà affidato come di seguito:
- per il 50% alla prima ditta in graduatoria;
- per il 30% alla seconda ditta in graduatoria;
- per il 20% alla terza ditta in graduatoria.

D) In caso di assoluta parità del punteggio totale tra le ditte offerenti il servizio sarà affidato in misura paritaria tra le stesse.

Le percentuali di affidamento di cui sopra saranno verificate con cadenza periodica dalla Stazione Appaltante (DEC) al fine di garantirne il rispetto.

Si specifica che le percentuali di affidamento nei confronti di ciascuna ditta abilitata verranno calcolate sul numero dei moduli di cui all'Allegato A determinando un valore contrattuale specifico derivante dai prezzi unitari offerti da ciascuna ditta moltiplicato per la percentuale dei moduli affidati a alla ditta specifica.

Tutti gli interventi di cui al presente servizio saranno a chiamata secondo le modalità disciplinate nel Capitolato Tecnico.

Suddette modalità di affidamento del Servizio sono atte a garantire alla Stazione Appaltante la fruibilità del servizio di trasporto e facchinaggio in caso di necessità contemporanee quali ad esempio traslochi urgenti e contemporanei sul territorio di propria competenza (provincia di Viterbo).

SISTEMA SANITARIO REGIONALE
ASL VITERBO

REGIONE LAZIO

RIGA UNICA CON DETTAGLIO - ALLEGATO A

CONCORRENTE

RIGA UNICA FABBISOGNO BIENNALE FACCHINAGGIO E TRASPORTO BASE D'ASTA SOGGETTA A RIBASSO €. 98.000,00 IVA ESCLUSA

		OFFERTA SINGOLO MODULO
1	800 MODULI PER:	
	FACCHINAGGIO IN GIORNO **FERIALE** riferito a 4 ore per singolo operatore	
2	100 MODULI PER:	
	FACCHINAGGIO IN GIORNO **FESTIVO** riferito a 4 ore per singolo operatore	
3	85 MODULI PER:	Riferito a 6 ore di utilizzo
	UTILIZZO ELEVATORE MOBILE DA ESTERNO (tipo scala elettrica)	
4	50 MODULI PER:	Riferito a 6 ore di utilizzo
	SERVIZIO TRASPORTO A/R CON AUTOCARRO CON SPONDA IDRAULICA E NON - PORTATA MAX 35 Q.LI	
5	100 MODULI PER:	Riferito a 6 ore di utilizzo
	SERVIZIO TRASPORTO A/R CON FURGONE - PORTATA MAX 20 Q.LI	
	TOTALE OFFERTA IVA ESCLUSA	

PATTO DI INTEGRITA'

Tra

L'Azienda Unita' Sanitaria Locale di Viterbo – U.O.C. E. Procurement

e

Il partecipante alla procedura di affidamento inerente.....

.....

.....

nella persona del Legale Rappresentante dell'Impresa .....

Il presente atto, debitamente sottoscritto dalle parti, dovrà essere prodotto, a pena di esclusione, insieme all'offerta da ciascun partecipante alla procedura di gara sopra specificata e viene a costituire parte integrante e sostanziale del contratto e di qualsiasi contratto assegnato dall'A.S.L. VT in dipendenza di questa gara.

1) Questo patto d'integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione dell'A.S.L. VT e dei partecipanti alla gara in oggetto di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l'espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcere la relativa corretta esecuzione.
Il personale dell'A.S.L. VT, impiegato ad ogni livello nell'espletamento di questa gara e nel controllo di esecuzione del relativo contratto assegnato, è consapevole del presente Patto d'Integrità, la cui funzione è pienamente condivisa.
La A.S.L. VT si impegna a rendere pubblici i dati più rilevanti riguardanti la gara di cui al presente patto di integrità.
2) La sottoscritta Impresa, soggetto concorrente, si impegna osservare e far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, avuto riguardo al ruolo e all'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. n°62/2013 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici) nonché dal Codice di Comportamento dell'A.S.L. di Viterbo approvato con deliberazione C.S. n° 699 del 25/06/2015, ai sensi del comma 5°dell'art. 54 del D.Lgs. n° 165/200. La violazione degli obblighi di condotta di cui sopra, costituisce causa di risoluzione del contratto aggiudicato, secondo la disciplina del presente atto.
3) La sottoscritta Impresa, soggetto concorrente, si impegna a segnalare all'A.S.L. VT qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione dei contratti da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto.
La sottoscritta Impresa dichiara, altresì, che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare, con mezzi illeciti, la concorrenza.
4) La sottoscritta Impresa, soggetto concorrente, dichiara, ai fini dell'applicazione dell'art. 53, comma 16 ter D-Lgs. n° 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti della P.A. che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle Pubbliche Amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. L'Operatore Economico dichiara , altresì, di essere consapevole che qualora emerga la predetta situazione verrà disposta l'esclusione dalla procedura di affidamento in oggetto.
5) La sottoscritta Impresa, soggetto concorrente, si impegna a rendere noti, su richiesta dell'A.S.L. VT, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto eventualmente assegnatole a seguito della gara in oggetto, compresi quelli eseguiti a favore di intermediari e consulenti. La remunerazione di questi ultimi non deve superare il "congruo ammontare dovuto per i servizi legittimi".

6) La sottoscritta Impresa, soggetto concorrente, prende nota e accetta che, nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti con il presente Patto di Integrità, comunque accertato dall'Azienda, potranno essere applicate le seguenti sanzioni:

- risoluzione o perdita del contratto;
- escussione della cauzione provvisoria di validità dell'offerta o definitiva di buona esecuzione del contratto;
- esclusione del concorrente dalle gare indette dall'A.S.L. VT, in applicazione, ove ricorrano i presupposti, dell'art. 38 del D.Lgs. 12/04/2006, n° 163 "*Codice degli appalti*"-

7) La sottoscritta Impresa, soggetto concorrente, in caso di aggiudicazione, si impegna a riferire tempestivamente alla A.S.L. di Viterbo ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dell'appalto nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.
L'Impresa prende atto che analogo obbligo dovrà essere assunto da ogni altro soggetto che intervenga, a qualunque titolo, nell'esecuzione dell'appalto e che tale obbligo non è in ogni caso sostitutivo dell'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria dei fatti attraverso i quali sia stata posta in essere la pressione estorsiva ed ogni altra forma di illecita interferenza. La sottoscritta Impresa è consapevole che, nel caso in cui non comunichi i tentativi di pressione subiti, il contratto si risolverà di diritto.
8) La sottoscritta impresa, soggetto concorrente, dichiara che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla procedura per limitare con mezzi illeciti la concorrenza. A tal proposito, l'Impresa dichiara di non trovarsi in alcuna situazione di controllo e/o di collegamento di cui all'art. 2359 C.C. con altre imprese partecipanti alla procedura.

9) Il presente patto di integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore fino alla completa esecuzione del contratto assegnato a seguito della gara in oggetto.

10) Ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del presente patto fra A.S.L. VT e concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria competente".

Il Patto di Integrità nel testo sopra riportato, dovrà essere obbligatoriamente sottoscritto da tutti i soggetti che intendono contrattare con l'A.S.L. di Viterbo all'atto della presentazione dell'offerta per qualsiasi contratto assegnato dall'A.S.L. VT.

Data

Azienda U.S.L. di Viterbo

Timbro dell'Impresa e firma del Legale Rappresentante

_____

_____

N.B.: Il presente Patto d'integrità deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all'offerta da ciascun partecipante alla gara.
La mancanza del documento debitamente sottoscritto dal Legale Rappresentante del soggetto concorrente comporterà l'esclusione dalla gara.

SISTEMA SANITARIO REGIONALE

ASL
VITERBO

0

ATTO DI
DESIGNAZIONE E NOMINA
DEL RESPONSABILE ESTERNO
DEL TRATTAMENTO DEI DATI

ASL VITERBO

Atto di designazione e nomina - ai sensi e per gli effetti degli artt. 4, comma 7 e 8, e 28 del Regolamento (UE) 2016/679 – di [Nome della Società], quale Responsabile Esterno dei trattamenti dei dati personali, effettuati tramite il Contratto [Nome del Contratto].

L'**Azienda Sanitaria Locale di Viterbo**, con sede legale in Viterbo alla via Enrico Fermi, 15, C.A.P. 01100 Codice Fiscale e Partita Iva n. 0145557956, rappresentata legalmente dal Direttore Generale *pro tempore* Dottoressa Daniela Donetti in ragione della sua carica e, agli effetti del presente atto, elettivamente domiciliato ove sopra (di seguito "ASL di Viterbo"),

PREMESSO CHE

In data **[ ]** veniva sottoscritto il contratto avente ad oggetto:

[ ] (d'ora in avanti per brevità denominato anche il "Contratto"), tra le seguenti parti:

L'ASL di Viterbo

e

[Nome della Società]

intercorre un contratto avente ad oggetto:

[REP. n.]

- l'ASL di Viterbo tratta i dati personali in conformità alle disposizioni del Regolamento (UE) 679/2016;
- l'ASL di Viterbo intende designare *[Nome della Società]* nella persona del ……., "Responsabile del trattamento" dei dati dalla medesima società effettuato nell'ambito dell'esecuzione del Contratto sopra specificato;
- *[Nome della Società]* nella persona del *[Nome legale rappresentante o delegato contrattuale]* ha manifestato, giusto anche quanto pattuito nel citato Contratto, la propria disponibilità ad assolvere l'incarico ai sensi degli artt. 4 comma 8 ed 28 del Regolamento (UE) 679/2016;
- l'ASL di Viterbo intende definire e individuare i compiti e le responsabilità spettanti, in forza delle rispettive funzioni, ai sensi del vigente Regolamento (UE) 679/2016 in materia di protezione di dati personali;

- la sottoscrizione del presente atto da parte *[Nome della Società]* nella persona del suo legale rappresentante, comporterà l'integrale accettazione del contenuto dello stesso e delle clausole, nonché delle dichiarazioni ivi contenute, da parte della medesima società.

CIO' PREMESSO

che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto,

l'ASL di Viterbo in persona come sopra, nella sua qualità di Titolare del trattamento dei dati ex art. 4 comma 7 del Regolamento (UE) 679/2016,

DESIGNA e NOMINA

[Nome della Società] quale Responsabile esterno del trattamento dei dati personali - d'ora in avanti Responsabile – nei limiti degli obblighi assunti con la sottoscrizione del contratto [*Nome Contratto*],

indicare oggetto del contratto e REP. n.

ARTICOLO 1

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

L'ASL di Viterbo, ai sensi dell'art. 28 comma 1 del Regolamento (UE) 679/2016, riconosce nello specifico, che il profilo societario della *[Nome della Società]*, in termini di azionariato, uomini ed attrezzature, è stato ritenuto presenti garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che i trattamenti soddisfino i requisiti del Regolamento (UE) 679/2016, anche in termini di sicurezza e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato, così come previsto dall'Articolo 28, comma 1 del Regolamento (UE) 679/2016, è tale da consentire la designazione e nomina a responsabile esterno del trattamento dei dati appresso indicati.

La *[Nome della Società]* si impegna, preventivamente, a segnalare al Titolare qualsiasi mutamento sostanziale dei suddetti requisiti, che in qualche modo possa sollevare incertezze sul mantenimento degli stessi.

ARTICOLO 2

SUB RESPONSABILE

[articolo 28, comma 2 del Regolamento (UE) 679/2016]

Il Responsabile esterno del trattamento non ricorre ad un altro Responsabile se non previa autorizzazione scritta, del Titolare del trattamento, l'ASL di Viterbo, e più precisamente:

quando la *[Nome della Società]* intenda avvalersi di un altro responsabile del trattamento

(Sub responsabile) per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del titolare del trattamento, è tenuta, pertanto, a richiedere l'autorizzazione scritta all'ASL di Viterbo, con congruo preavviso a mezzo PEC almeno 30 giorni prima. *[indicare PEC aziendale]*

Nel caso in cui il Responsabile esterno del trattamento (Responsabile primario) ricorra ad un altro Responsabile del trattamento (Sub responsabile) per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del Titolare del trattamento, su tale altro Responsabile del trattamento sono imposti, mediante un contratto o un altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel presente atto per il Responsabile del trattamento, prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del regolamento.

Nel caso in cui l'altro Responsabile del trattamento (Sub responsabile) ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile iniziale (Responsabile primario) conserva nei confronti del Titolare del trattamento, ASL di Viterbo, l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dell'altro Responsabile anche ai fini del risarcimento di eventuali danni causati dal trattamento, così come previsto dall'art. 82 paragrafo 1 Regolamento (UE) 679/2016.

E' fatto salvo il caso in cui si dimostri che l'evento dannoso non è imputabile all'altro Responsabile esterno (Sub responsabile) così come previsto dall'art. 82 paragrafo 3 Regolamento (UE) 679/2016.

ARTICOLO 3
DURATA DEL TRATTAMENTO
[articolo 28 comma 3 del Regolamento (UE) 679/2016]

La presente designazione ha efficacia dal giorno di sottoscrizione del presente atto e sino al termine del Contratto.

Indicare espressamente la durata [con precisione il periodo temporale] stipulato in data [*Data Stipula*] e data cessazione contratto [*data cessazione*]

Ciò ad eccezione del caso di anticipata revoca della designazione medesima da parte del Titolare, il quale, in persona come sopra, dichiara di riservarsi espressamente tale facoltà.

L'ASL di Viterbo, in persona come sopra, dichiara di riservarsi, ai sensi dell'art. 28 comma 3 lettera h del Regolamento (UE) 679/2016, la facoltà di effettuare verifiche ed ispezioni

periodiche, anche per mezzo di report e sopralluoghi in contraddittorio, al fine di vigilare sulla puntuale osservanza delle vigenti disposizioni in materia, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza, nonché delle istruzioni previste dal presente accordo.

L'ASL di Viterbo in caso di ingiustificato ritardo, dissenso della *[Nome della Società]* si riserva la sanzione di *[indicare eventuale sanzione/ in caso contrario eliminare la voce]*

ARTICOLO 4
NATURA DEL TRATTAMENTO – FINALITA' DEL TRATTAMENTO
[articolo 28 comma 3 del Regolamento (UE) 679/2016]

Per tutta la durata contrattuale e per i trattamenti riportati nell'oggetto del contratto gli stessi saranno da effettuarsi negli ambiti di seguito riportati:

- **natura del trattamento dei dati**:
- automatizzata
- non automatizzata
- entrambe

[cancellare volta per volta la voce che non interessa]

- **finalità del trattamento**:
- sanitaria
- ricerca scientifica
- altra voce da specificare

[cancellare volta per volta la voce che non interessa]

ARTICOLO 5
TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI – CATEGORIE DEI SOGGETTI INTERESSATI
[articolo 28 comma 3 del Regolamento (UE) 679/2016]

In questi ambiti vengono trattati dati della seguente fattispecie:

- Identificativi
- Sensibili
- Genetici
- Biometrici
- Dati relativi alla salute

- Giudiziari

[cancellare volta per volta la voce che non interessa]

Per le seguenti categorie di interessati:

- Pazienti (Soggetti vulnerabili)
- Minori
- altre indicazione con riferimento alla platea degli interessati

[cancellare volta per volta la voce che non interessa]

ARTICOLO 6

ISTRUZIONI

La *[Nome della Società]* in qualità di responsabile del trattamento, in persona del suo legale rappresentante, in persona come sopra, dichiara di aver ricevuto, esaminato e compreso le istruzioni di trattamento impartite dal Titolare del trattamento ai sensi dell'art. 28 comma 3 lettera a del Regolamento (UE) 679/2016, e di seguito riportate, che si impegna per sé o suoi aventi causa, a rispettare nell'esecuzione dell'incarico affidatole:

a) assicurare che i trattamenti siano svolti nel pieno rispetto delle istruzioni fornite dall'ASL di Viterbo, delle norme e di ogni prescrizione contenuta nel Regolamento (UE) 679/2016, nelle norme di legge vigenti e nei relativi allegati, compresi i codici deontologici, delle future modificazioni ed integrazioni, nonché informarsi e tenere conto dei provvedimenti, dei comunicati ufficiali, delle autorizzazioni generali emessi dall'autorità di controllo nazionale (Garante privacy) o da altra autorità Europea (Garante Europeo della protezione dei dati, Comitato Europeo per la protezione dei dati / già Gruppo di lavoro articolo 29);

b) assicurare che i dati personali siano utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle attività contrattuali, attenendosi alle prescrizioni di legge e alle previsioni del contratto medesimo, non effettuare di propria iniziativa alcuna operazione di trattamento diversa da quelle indicate e non diffondere o comunicare, in alcun caso, i dati in questione a soggetti estranei all'esecuzione del trattamento.

La *[Nome della Società]* in qualità di responsabile del trattamento informa immediatamente il titolare del trattamento qualora, a suo parere, un'istruzione violi il Regolamento (UE) 679/2016 altre disposizioni, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati.

Per i profili organizzativi e applicativi del presente atto, le parti indicano sin d'ora i referenti ed i relativi elementi di contatto:

per il Titolare - ASL di Viterbo:

[indicare i profili aziendali coinvolti] *[indicare PEC aziendale]*

[ad esempio]

1. DPO per i profili di protezione dei dati
2. Responsabile informatico per i profili informatici
3. E- procurement per i profili contrattuali

Per il responsabile - *[Nome della Società]*

[indicare i profili aziendali coinvolti]

[ad esempio]

1. Eventuale DPO o responsabile privacy per i profili di protezione dei dati
2. Responsabile informatico e/o amministratore di sistema per i profili informatici
3. Ufficio contratti o altro soggetto incaricato per i profili contrattuali

ARTICOLO 7
PERSONE AUTORIZZATE AL TRATTAMENTO
[articolo 29 del Regolamento (UE) 679/2016]

Il Responsabile esterno del trattamento deve designare quali persone autorizzate i soggetti ai quali affidare operazioni relative al trattamento e che abbiano accesso ai di dati personali ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento (UE) 679/2016.

La designazione di persone autorizzate deve essere effettuata per iscritto, individuando puntualmente gli ambiti di trattamento consentito ed impartendo le necessarie istruzioni sulle modalità di trattamento, definendo regole e modelli di comportamento che assicurino la riservatezza e il rispetto del divieto di comunicazione e diffusione dei dati ai quali gli incaricati stessi hanno accesso.

Il Responsabile esterno del trattamento deve tenere un registro aggiornato con l'elenco nominativo di tutti le persone autorizzate con i trattamenti affidati ed i relativi profili di autorizzazione di accesso ai dati ed il relativo patto di riservatezza da far sottoscrivere ai soggetti autorizzati.

Tali designazioni ed il suddetto patto di riservatezza dovranno essere tempestivamente

comunicate a mezzo PEC all'ASL di Viterbo. *[indicare PEC aziendale]*

Parimenti con le medesime modalità di comunicazione dovrà essere tempestivamente trasmessa, all'ASL di Viterbo, ogni variazione nella designazione delle persone autorizzate.

La mancata comunicazione iniziale ed il successivo aggiornamento è considerata grave inadempimento è costituisce condizione di clausola risolutiva espressa ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del presente atto. ex art. 1456 c.c.

ARTICOLO 8
OBBLIGHI DEL RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO
[articolo 29 del Regolamento (UE) 679/2016]

a) formazione

Il Responsabile esterno del trattamento deve provvedere a predisporre un percorso formativo per le persone autorizzate (individuate ai sensi dell'art. 7 del presente atto) sulle modalità di gestione sicura e sui comportamenti prudenziali nella gestione dei dati personali.

b) vigilanza

Il Responsabile esterno del trattamento deve vigilare sull'operato delle persone autorizzate, archiviare, custodire e conservare i dati personali oggetto del trattamento – ivi inclusi i documenti elettronici – per tutta la durata del Contratto, fatto salvo il rispetto di eventuali termini di legge stabiliti per alcune categorie di dati e/o documenti;

c) misure tecniche

Il Responsabile esterno del trattamento, relativamente ai sistemi che trattano dati personali dal medesimo gestiti, dovrà adottare misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato ai rischi di perdita, danneggiamenti ed accessi non autorizzati, ai sensi degli artt. 32 e 36, comma 3, lettera c) del Regolamento (UE) 679/2016, limitatamente ai poteri ed ai doveri conferiti a seguito della stipula del sopramenzionato Contratto;

Il Responsabile esterno del trattamento dovrà, inoltre, conformarsi alla misure di cui al Provvedimento emanato dall'Autorità Garante, in data 27 novembre 2008, entrato in vigore in data 15 dicembre 2009, in materia di protezione dei dati personali.

Il Responsabile esterno del trattamento sarà tenuto a verificare la costante adeguatezza delle misure in essere, così da ridurre al minimo i rischi di perdita e distruzione, anche accidentale,

dei dati stessi, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;

Il Responsabile esterno del trattamento è tenuto a segnalare tempestivamente, e rimuovere, qualsiasi eventuale carenza sulle misure di sicurezza adottate in conformità al Regolamento (UE) 679/2016 o su qualunque altro aspetto relativo ai trattamenti conferiti che dovesse comportare responsabilità civili e/o penali per il Titolare;

d) trattamento presso il responsabile esterno

Il Responsabile esterno del trattamento è tenuto a trattare i dati in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto dei principi di legittimità, adeguatezza, esattezza, pertinenza e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati, compresi i tempi di conservazione non superiori al conseguimento delle suddette finalità, in conformità a quanto disposto dall'articolo 5 del Regolamento (UE) 679/2016.

Ove il Responsabile esterno del trattamento rilevi la sua impossibilità a rispettare le istruzioni impartite dal Titolare e le disposizioni emanate dall'autorità di controllo italiana ed europea (Garante Europeo della protezione dei dati, Garante Italiano e Comitato Europeo per la protezione dei dati / già Gruppo di lavoro articolo 29), anche per caso fortuito o forza maggiore (danneggiamenti, anomalia di funzionamento delle protezioni e controllo accessi, ecc.), deve attuare, comunque, le possibili e ragionevoli misure di salvaguardia e deve avvertire immediatamente il Titolare e concordare eventuali ulteriori misure di protezione, nel rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 ed in conformità a quanto disposto dall'Art.28, comma 3, lettera f) del Regolamento (UE) 679/2016.

e) patto di riservatezza

Il Responsabile esterno del trattamento, le persone da lui autorizzate e gli Amministratori di sistema designati sono sottoposti al segreto d'ufficio in relazione alle informazioni acquisite in relazione alle attività svolte per.

Il Responsabile esterno del trattamento è obbligato a far sottoscrivere alle persone da lui autorizzate ed agli Amministratori di sistema designati un patto di riservatezza del seguente tenore:

"***Io sottoscritto .... nella mia qualità di dipendente del Responsabile esterno del trattamento in relazione al trattamento dei dati effettato dal Responsabile esterno del trattamento si impegna a mantenere riservata ed a non comunicare a terzi o diffondere le notizie,***

informazioni e dati appresi in conseguenza o anche solo in occasione dell'esecuzione del contratto di lavoro intercorrente con il Responsabile esterno del trattamento, ad eccezione dei casi in cui la legge prevede obbligo di rivelare o di riferire alle pubbliche autorità.
Sono informato ed acconsento alla trasmissione di copia della presente dichiarazione al Titolare del trattamento.
Data e firma"

ARTICOLO 9

AMMINISTRATORI DI SISTEMA

Il Responsabile esterno del trattamento al fine di individuare i soggetti da nominare quali Amministratori di sistema, deve far riferimento alla valutazione delle caratteristiche soggettive e alla definizione che di tali figure viene data nell'ambito del Provvedimento del Garante e nei successivi documenti interpretativi e/o integrativi.

Il Responsabile esterno del trattamento si impegna, con riferimento ai propri dipendenti, a dare attuazione a quanto previsto nel Provvedimento Generale del Garante del 27 novembre 2008 ("Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema"), e successive modifiche e integrazioni, per l'attribuzione del ruolo di Amministratori di sistema.

In particolare, il Responsabile esterno del trattamento deve nominare per iscritto e in modo individuale gli Amministratori di sistema, relativi alla propria struttura organizzativa, indicando i rispettivi ambiti di competenza e le funzioni attribuite a ciascuno.

Il Responsabile deve conservare e mantenere aggiornato l'elenco degli Amministratori di sistema con l'elenco delle funzioni ad essi attribuite.

Tali designazioni ed il patto di riservatezza di cui al punto 8 del presente accordo dovranno essere tempestivamente comunicate a mezzo PEC all'ASL di Viterbo. [indicare PEC aziendale]

Parimenti con le medesime modalità di comunicazione dovrà essere tempestivamente trasmessa, all'ASL di Viterbo, ogni variazione nella designazione degli amministratori di sistema.

La mancata comunicazione iniziale ed il successivo aggiornamento è considerata grave inadempimento è costituisce condizione di clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c. ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del presente atto.

Controllo e registrazione degli accessi ai dati

Il Responsabile esterno del trattamento, per i trattamenti effettuati anche parzialmente presso le proprie sedi e/o presso le sedi del Titolare con propri strumenti e/o sistemi informativi, dovrà registrare e proteggere i dati inerenti gli accessi degli Amministratori di sistema, attenendosi alle disposizioni del Provvedimento sopracitato.

Il Responsabile esterno del trattamento ha l'obbligo per gli amministratori di sistema (compresi coloro che svolgono la mansione di amministratore di rete, di data base o i manutentori), di conservare gli "access log" in archivi immodificabili e inalterabili per la durata prevista dalla normativa vigente.

Il Responsabile esterno del trattamento deve verificare, almeno annualmente, l'operato degli Amministratori di sistema al fine di accertare che le persone mantengano le caratteristiche soggettive richieste dall'autorità di controllo italiana ed europea e per verificare la rispondenza del loro operato alle misure organizzative, tecniche e di sicurezza poste in essere per i trattamenti dei dati personali.

Comunicazione e diffusione di dati

Il Responsabile esterno del trattamento non può comunicare e/o diffondere dati senza l'esplicita autorizzazione del Titolare, fatte salve le particolari esigenze di riservatezza espressamente esplicitate dall'Autorità Giudiziaria. In tali casi gli oneri economici relativi al soddisfacimento delle richieste non potranno essere addebitati al Titolare.

ARTICOLO 10

Richiesta di esercizio dei diritti dell'Interessato

[articoli 12-23 del Regolamento (UE) 679/2016]

Il Responsabile esterno del trattamento si impegna ad adottare misure tecniche e organizzative adeguate per assistere il Titolare nel dare seguito ad eventuali richieste ricevute per l'esercizio dei diritti dell'interessato così come previsto dal capo III (articoli 12-23) del Regolamento (UE) 679/2016 e a mettere a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui all'art. 28, consentendo e contribuendo alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato, compresa l'Autorità Garante nell'espletazione delle sue funzioni.

Il Responsabile esterno del trattamento deve comunicare tempestivamente al Titolare qualsiasi richiesta degli interessati ricevuta ai sensi dell'artt. 12 e ss. del Regolamento (UE) 679/2016 per consentirne l'evasione nei termini previsti dalla legge;

ARTICOLO 11

Cancellazione dei dati al termine del trattamento

Al termine delle operazioni di trattamento affidate, nonché all'atto della cessazione per qualsiasi causa del trattamento da parte del Responsabile o del rapporto sottostante, il Responsabile a discrezione del Titolare sarà tenuto a: restituire al Titolare i dati personali oggetti del trattamento oppure a provvedere alla loro integrale distruzione, salvi solo i casi in cui la conservazione dei dati sia richiesta da norme di legge od altri fini.

In entrambi i casi il Responsabile provvederà a rilasciare al Titolare apposita dichiarazione per iscritto contenente l'attestazione che presso il Responsabile non esista alcuna copia dei dati personali di titolarità del Titolare.

Il Titolare si riserva il diritto di effettuare controlli e verifiche volte ad accertare la veridicità della dichiarazione.

ARTICOLO 12

DATA BREACH

In caso di violazione dei dati personali, il responsabile si impegna a informare il titolare senza ingiustificato ritardo e non al più tardi di 12 ore dal momento in cui ha conoscenza della violazione a mezzo PEC ai seguenti indirizzi:

[indicare PEC aziendale]

Il responsabile deve assistere il Titolare avviando un'analisi preliminare finalizzata alla raccolta dei dati concernenti l'anomalia e alla compilazione della "**Scheda Evento**" utilizzando il modello Allegato al presente contratto, contenente tutte le informazioni raccolte:

Data evento, indicazione della data, anche presunta, della violazione e del momento in cui se ne è avuta conoscenza;

Data e ora in cui si è avuto conoscenza della violazione;

Fonte segnalazione;

Tipologia violazione e di informazioni coinvolte;

Descrizione evento anomalo;

Numero interessati coinvolti;

Numerosità di dati personali di cui si presume una violazione;

Indicazione del luogo in cui è avvenuta la violazione dei dati, specificando altresì se essa sia avvenuta a seguito di smarrimento di dispositivi o di supporti portatili;

Sintetica descrizione dei sistemi di elaborazione o di memorizzazione dei dati coinvolti, con indicazione della loro ubicazione.

Una volta condotta l'analisi preliminare, il Responsabile deve condurre un'analisi di primo livello per verificare che la segnalazione non si tratti di un falso positivo; all'esito dell'accertamento il responsabile recupera le informazioni di dettaglio sull'evento necessarie alle analisi di II livello, e le riporta nella Scheda Evento che deve essere inviata via PEC tempestivamente e non oltre 24 ore dalla conoscenza della violazione, alla [indicare PEC aziendale] del Titolare;

L'evento deve essere inserito in un apposito registro delle violazioni.

Il Responsabile si impegna a garantire il rispetto della suddetta tempistica, nonché a manlevare e tenere indenne il Titolare da qualsiasi danno, pretesa, risarcimento, e/o sanzione possa derivare al Titolare dalla mancata osservanza di tali obblighi.

Il responsabile si impegna a fornire la più ampia collaborazione al Titolare medesimo nonché alle Autorità di Controllo competenti e coinvolte al fine di soddisfare ogni applicabile obbligo imposto dalla normativa pro tempore applicabile (es. notifica della violazione dei dati personali all'Autorità Controllo compente; eventuale comunicazione di una violazione dei dati personali agli interessati).

ARTICOLO 13

Rapporti con l'autorità di controllo il Garante

Il Responsabile deve collaborare con il Titolare nei rapporti con il Garante ed in particolare deve:

- essere aggiornato sulle iniziative normative e, in genere, sulle attività del Garante;
- collaborare per l'attuazione di eventuali specifiche istruzioni;
- rendere disponibile ogni informazione in caso di contenzioso.

ARTICOLO 14

CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA ex art 1456 c.c.

Inoltre, impregiudicato quanto stabilito nel Contratto, l' ASL di Viterbo in persona come sopra, dichiara di riservarsi, in caso di inosservanza da parte della società, delle disposizioni di legge in materia di protezione dei dati personali ed in via esemplificativa, ma non esaustiva:

- del divieto di comunicazione e di diffusione dei dati personali, nonché dell'obbligo di non trattare i dati oggetto del Contratto per finalità diverse da quelle previste dal Contratto medesimo;
- delle sopra riportate istruzioni;
- di perdita, da parte della società quale Responsabile del trattamento, dei requisiti di cui all'art. 28 del Regolamento 679/2016 la facoltà di risolvere il Contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., con revoca immediata della nomina in oggetto.

ARTICOLO 15

MANLEVA CONTRATTUALE

Il Responsabile esterno del trattamento si obbliga a rimborsare al titolare del trattamento le somme eventualmente versate e pagate come risarcimento di danni a terzi derivanti da trattamento dei dati non conforme alle previsioni del Regolamento 679/2016.

ARTICOLO 15

Norma di chiusura

La nomina del responsabile esterno avrà la medesima durata del contratto. Qualora questo venisse meno o perdesse efficacia e per qualsiasi motivo, anche la presente nomina verrà automaticamente meno senza bisogno di comunicazioni o revoche, e il Responsabile non sarà più legittimato a trattare i dati del Titolare.

Copia della presente designazione dovrà essere restituita debitamente sottoscritta per accettazione.

Viterbo,

Azienda Sanitaria Locale di Viterbo

Titolare del Trattamento dei dati

Il Direttore Generale

Dott. ssa Daniela Donetti

Per accettazione

Il Legale Rappresentante

[*Nome Legale Rappresentante dell'Azienda*]

DATA BREACH

Modello

Scheda evento

Data evento (anche presunta) **Indicando la data, anche presunta, della violazione e del momento in cui se ne è avuta conoscenza**	
Data e ora in cui si è avuto conoscenza della violazione	
Fonte segnalazione	
Tipologia violazione e di informazioni coinvolte	
Descrizione evento anomalo	
Numero interessati coinvolti	
Numerosità di dati personali di cui si presume una violazione	
Indicazione del luogo in cui è avvenuta la violazione dei dati, specificando altresì se essa sia avvenuta a seguito di smarrimento di dispositivi o di supporti portatili	
Sintetica descrizione dei sistemi di elaborazione o di memorizzazione dei dati coinvolti, con indicazione della loro ubicazione	

DELIBERAZIONE N° 1461 del 16 LUG. 2019

composta di n. 8 pagine , frontespizio compresi e retro, e di n. 37 allegati

16 LUG. 2019

Pubblicato all'Albo Pretorio dell'Azienda U.S.L. il : .....
dove rimarrà affissa per quindici giorni consecutivi.

Viterbo, li 16 LUG. 2019

L' INCARICATO OO.CC. UFFICIO DELIBERE

.....

---

16 LUG. 2019

Trasmessa al Collegio Sindacale il : .....

Viterbo, li 16 LUG. 2019

L' INCARICATO OO.CC. UFFICIO DELIBERE

.....

16 LUG. 2019

La presente deliberazione diventerà ESECUTIVA il : .....

Viterbo, li 16 LUG. 2019

L' INCARICATO OO.CC. UFFICIO DELIBERE

.....

---

16 LUG. 2019

Viterbo, li .....

IL DIRETTORE U.O.C. AFFARI GENERALI

.....